



/ls

COMUNE DI TERNI

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Adunanza del giorno 10.09.2014N. 49

Oggetto:

D.L. 24 Aprile 2014 n.66 art.32 e art.3 del Decreto del MEF del 15Luglio 2014 ("DM 15/07/2014"): fondo 2014 per assicurare la liquidità dei pagamenti tramite anticipazione da parte della Cassa DD.PP. Determinazioni.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI **17 6 SET. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione  
o per conoscenza  
alle Direzioni:

-Attività  
finanziarie  
- Ass. Piacenti  
D'Ubaldi



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0128146** del 16/09/2014 ore 10:31

Tit. 005.007.001

Documento P - Registro: Interno

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 9,35 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

MALAFIOLIA Francesca  
RICCARDI Carla  
ARMILLEI Giorgio  
ANDREANI Francesco  
PIACENTI D'UBALDI Vittorio

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	
	A

FALCHETTI BALLERANI Cristhia  
TEDESCHI Daniela  
BUCARI Stefano  
GIACCHETTI Emilio

Pres	Ass.
P	
P	
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Saverio Vista.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.L.8 Aprile 2013 n.35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 Giugno 2013 n.64, sono state emanate, tra l'altro, le "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali";

- in particolare, l'art.1, comma 10, del D.L. in argomento ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo distinto in tre sezioni, di cui una denominata "sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali";

- in data 24 Aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto-Legge n.66 nella G.U. 24/04/2014 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 Giugno 2014, n.89, riguardante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

- lo stesso D.L. 24 Aprile 2014 n.66 all' articolo 32, comma 1, ha previsto un incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 Aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 Giugno 2013, n.64 finalizzato ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 Dicembre 2013;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 3, adottato il 15 Luglio 2014 e pubblicato nella G.U. n.172 del 26/07/2014, sono stati attribuiti alla Sezione per assicurare la

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali 3.000 milioni di euro, nonché sono stati delineati i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui all'art. 32, da definire mediante l'adozione di un nuovo atto aggiuntivo all'Addendum da stipularsi tra il MEF e la CDP;

Visto che in data 5 Agosto 2014 è stato, pertanto, sottoscritto il Terzo Atto aggiuntivo all'Addendum – approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro;

Visto il predetto atto aggiuntivo, allegato quale parte integrante al presente atto sub A, che prevede la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art.2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data del 15 Settembre 2014;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n.198 del 21/05/2014 è stata autorizzato l'inoltro alla Cassa DD.PP. della richiesta di anticipazione di liquidità nella misura di 7 milioni per far fronte a debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012;

Considerato che alla data odierna può essere stimato in 10 milioni il fabbisogno di liquidità di cassa per far fronte al pagamento dei residui debiti maturati fino al 31/12/2013 che, a tutt'oggi, non è stato possibile soddisfare per carenza di liquidità;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di disporre di sufficiente liquidità da immettere sul mercato mediante il pagamento dei residui debiti di cui sopra e ristabilire un adeguato equilibrio di cassa, di presentare istanza alla Cassa DD.PP. per l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti nella misura complessiva di Euro dieci milioni da restituire in 30 anni alle condizioni stabilite nel già citato atto aggiuntivo all'Addendum di cui all'allegato A, autorizzando il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie a sottoscrivere il relativo contratto, nella formulazione di cui all'allegato 2 all'atto aggiuntivo stesso;

Precisato che gli oneri derivanti dal presente atto potranno essere quantificati solo dopo la comunicazione da parte della Cassa DD.PP. dell'importo accordato e che verranno ricompresi negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2014/2015 a carico dell'esercizio 2015 e seguenti;

Visto il comma 13 dell'art.1 del D.L. 35/2013 che espressamente prevede una deroga agli artt.42, 203 e 204 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Elena Contessa ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 in data 09.10.2014;

Vista l'urgenza e l'indifferibilità di provvedere agli adempimenti di cui sopra entro il 15 Settembre che rendono applicabile l'ipotesi di cui all'art.134, comma4, del D.Lgs. 267/2000;

Per tutti i motivi sopra dettagliati;

Con voti unanimi

## DELIBERA

1. Di presentare istanza alla Cassa DD.PP. per l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti dei residui debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2013 nella misura

2

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

complessiva di Euro 10 milioni da restituire in 30 anni alle condizioni stabilite nell'atto aggiuntivo allegato quale parte integrante al presente atto sub A;

2. Di autorizzare il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie a sottoscrivere il relativo contratto con la Cassa DD.PP., nella formulazione di cui all'allegato n.2 dell'atto aggiuntivo di cui sopra;
3. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto potranno essere quantificati solo dopo la comunicazione da parte della Cassa DD.PP. dell'importo accordato e che verranno ricompresi negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2014/2015 a carico dell'esercizio 2015 e seguenti;
4. Di dare, altresì, atto che la presente deliberazione viene adottata in deroga agli artt.42, 203 e 204 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il ricorso all'anticipazione di liquidità non necessita di deliberazione consiliare, può essere attivato anche nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e del relativo bilancio pluriennale e non concorre alla quantificazione del limite di indebitamento;
5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice ~~SECRETARIO~~ **SECRETARIO** GENERALE

Dot. Francesco Saverio Vista

IL ~~PRESIDENTE~~ **PRESIDENTE**

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

Terzo atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali" e dell'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

TRA

La **Cassa depositi e prestiti società per azioni** (nel seguito "**CDP**"), con sede legale in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Dott. in persona del del Dott. Anselmo Baroni, nella sua qualità di Responsabile dell' Area Enti Pubblici di CDP ed in forza dei poteri conferiti con determina n. AD/P/500/14, in data 4 agosto 2014, dall' Amministratore Delegato di CDP, Dott. Giovanni Gorno Tempini

E

Il **Ministero dell'economia e delle finanze** (nel seguito "**MEF**"), in persona del Dirigente dell' Ufficio II della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, Dott. Maurizio Mauri

parti del presente atto aggiuntivo all' Addendum (nel seguito le "**Parti**")

PREMESSO

- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg 3 foglio 110 (di seguito, la "**Convenzione**");
- che l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "**D.L. 35/2013**"), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: "Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle

*finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;*

- che in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'Addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3 foglio 209 (di seguito, l'“Addendum”);
- che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
- che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
- che in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali medesimi nei confronti di enti e società partecipate, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg 2329;
- che il comma 1 dell'articolo 32 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (il “D.L. 66/2014”) prevede che: “la dotazione del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far

*fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.";*

- che il successivo comma 2 del medesimo articolo 32 dispone che con decreto del MEF, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 luglio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35/2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo;
- che il successivo comma 5 del medesimo art. 32 prevede che: *"Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.";*
- che il comma 3 dell' articolo 31 del D.L. 66/2014 prevede, tra l'altro, che: *"La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate";*
- che il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014 dispone che: *"Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013.";*
- che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/7/2014 (il "**D.M. 15/7/2014**"), adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.L. 66/2014, ha ripartito le risorse di cui al citato comma 1, incrementando la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di euro 3.000 milioni;

*B*

*9*

- che l'art. 2 del D.M. 15/7/2014 prevede, tra l'altro, che *"Le risorse di cui all'art. 1 sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti"* (di seguito, con riferimento alle sole anticipazioni destinate agli enti locali, le **"Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014"**);
- che l'art. 3, comma 1, del D.M. 15/7/2014 dispone che *"I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'articolo 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore Generale del Tesoro di intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP"* (di seguito, il **"Terzo Atto Aggiuntivo"**);
- che l'art. 3, ~~comma 4~~ del D.M. 15/7/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del D.M. 15/7/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- che il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 184 del 28 luglio 2014, recante *"Debiti enti locali: su anticipazioni liquidità da erogare agli enti locali tasso interesse all'1,295%"*;
- che è stata acquisita l'intesa dell'ANCI e dell'UPI, di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 15/7/2014;

Ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

*(Premesse)*

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nel presente atto, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nell' Addendum.

3. Per quanto non diversamente stabilito nel presente atto, alle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014 si applicano le previsioni di cui all'Addendum, in quanto compatibili.

## Articolo 2

*(Attività concernenti le Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014)*

1. Con la sottoscrizione del presente Terzo Atto Aggiuntivo all'Addendum, CDP provvede all'espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:

- I. ricevere le domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 inviate dagli enti locali e compilate, a pena di nullità, utilizzando il modello allegato sub 1 al Terzo Atto Aggiuntivo (di seguito, la **"Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014"**);
- II. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 pervenute dagli enti locali ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, di cui al successivo articolo 3, comma 1;
- III. trasmettere al MEF un elenco delle Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 accolte ed un elenco delle Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 rigettate;
- IV. determinare l'importo delle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014 spettanti a ciascun ente locale, sulla base delle Domande di anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 pervenute complete entro il termine di cui al successivo articolo 3, comma 1, mediante ripartizione proporzionale delle somme, e nei limiti delle medesime, che incrementano, per l'anno 2014, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15/7/2014 (di seguito, il **"Criterio di Ripartizione ex art. 32 D.L. 66/2014"**) come determinate dal MEF alla scadenza del termine di presentazione delle Domande di anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 di cui al successivo art. 3, comma 1;
- V. concedere, entro il 30/09/2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.M. 15/7/2014, le Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, come calcolate secondo il Criterio di Ripartizione ex art. 32 D.L. 66/2014;
- VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 sulla base del contratto tipo di anticipazione allegato sub 2 al Terzo Atto Aggiuntivo (di seguito, i **"Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014"**);
- VII. erogare le Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014 agli enti locali beneficiari, in conformità ai Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;
- VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze le rate di rimborso delle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque



altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

- IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;
- X. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti locali delle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;
- XI. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, ai fini dell'attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ossia mediante trattenute delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24;
- XII. ~~conservare, archiviare e rendere disponibile al MEF, su richiesta, la documentazione relativa~~ alle Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 ed ai Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.

2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo 2, quest'ultima si avvalga dell'opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.

3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del Terzo Atto Aggiuntivo non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.

4. Nell'ambito dell'espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione.

### Articolo 3

*(Criteri e modalità per l'accesso degli enti locali all'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014)*

1. Le Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014 possono essere richieste esclusivamente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, redatta sulla base dello schema allegato sub 1 al Terzo Atto Aggiuntivo, entro il 15/09/2014, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede la data di ricezione, da parte di CDP, della Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014. Le Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 potranno essere inviate esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:
  - posta elettronica certificata, con documento informatico, in formato pdf o pdf/a firmato digitalmente;
  - via telefax, ai numeri indicati da CDP, con successivo inoltro dell'originale;
  - consegna a mano dell'originale.
2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione prodotta dal sistema informatico della CDP, nel caso di posta elettronica certificata, (b) la data di ricezione del telefax da parte di CDP, nel caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato dalla CDP alla ricezione, in caso di consegna a mano. In tale ultimo caso, le Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 dovranno essere consegnate durante i normali orari di apertura degli uffici.
3. Le Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 che risulteranno parzialmente compilate ~~ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni saranno ritenute non accoglibili.~~
4. L'importo di ciascuna Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 sarà calcolato da CDP secondo il Criterio di Ripartizione ex art. 32 D.L. 66/2014 e una volta erogato da CDP, dovrà essere destinato dall'ente locale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.L. 66/2014, al pagamento:
  - a) dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013;
  - b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
  - c) dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
5. Successivamente alla concessione dell' Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, ai fini del perfezionamento del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, l' ente locale dovrà inviare (mediante telefax) alla CDP il contratto tipo di anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l'importo e la durata di ammortamento dell' anticipazione concessa; il Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014

sarà perfezionato all'atto della restituzione da parte della CDP all'ente locale (mediante telefax) del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 sottoscritto dalla CDP per accettazione. L'acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancirà il perfezionamento del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014. L'ente locale provvederà successivamente, nel rispetto dei termini previsti dal Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, ad inviare alla CDP due originali del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, uno dei quali sarà restituito dalla CDP all'ente, sottoscritto per accettazione.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, all'atto dell'erogazione delle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al precedente comma 4. Dell'avvenuto pagamento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, redatta sulla base dello schema allegato sub 3 al Terzo Atto Aggiuntivo, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, entro 45 giorni dalle date di erogazione delle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014. In caso di pagamenti di debiti delle società ed enti partecipati dall'ente locale effettuati a valere sulle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, la predetta certificazione include:
  - ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 66/2014, la comunicazione delle società ed enti partecipati in merito agli avvenuti pagamenti unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere;
  - ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.L. 66/2014, la dichiarazione dell'ente locale, attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società ed enti partecipati.
7. I pagamenti degli enti locali di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti.
8. Ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013, l'ente locale dovrà pubblicare il piano dei pagamenti dei debiti di cui al precedente comma 4 sul proprio sito internet, per importi aggregati per classi di debiti, e dovrà comunicare ai propri debitori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento dei debiti suddetti.
9. L'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014. L'ente locale dovrà rimborsare l'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 mediante il pagamento, a partire dall'anno

solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno.

10. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, determinato dal MEF ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 15/7/2014, è pari all'1,295%.

#### Articolo 4

*(Commissione per le attività espletate dalla CDP)*

1. Il MEF riconosce alla CDP una commissione per le attività che saranno espletate dalla CDP medesima in esecuzione del presente Terzo Atto Aggiuntivo, determinata nella misura complessiva di euro duecentocinquantamila per l'anno 2014, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 32, comma 5, del D.L. 66/2014.

#### Articolo 5

*(Allegati)*


1. Al presente atto aggiuntivo sono allegati:
  - Allegato 1 – Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;
  - Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
  - Allegato 3 – Schema certificazione pagamento debiti

Roma, 5 agosto 2014

**Il Responsabile dell'Area Enti Pubblici della Cassa  
depositi e prestiti società per azioni**

  
Anselmo Baroni

**Il Dirigente dell' Ufficio II della Direzione  
VI del Dipartimento del Tesoro -  
Ministero dell'economia e delle finanze**

  
Maurizio Mauri

Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

Posizione N. \_\_\_\_\_

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito n. 4  
00185 Roma  
Italia

li, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_<sup>1</sup>

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 27 ottobre 2014 per le Domande di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 (come di seguito definite) pervenute entro il 15 settembre 2014.

\*\*\*

**CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 32 D.L. 66/2014**

TRA

\_\_\_\_\_ ("Ente") rappresentato da \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, attribuiti mediante \_\_\_\_\_ [ESTREMI DEL/I PROVVEDIMENTO/I DA CUI DERIVA IL POTERE DEL FIRMATARIO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 32 D.L. 66/2014]

E

**Cassa depositi e prestiti società per azioni**, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n.

<sup>1</sup> Inserire data (gg/mm/aa).

<sup>2</sup> Copia del documento d'identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.

H

9

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 (la "CDP"), che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF") in forza dell'Addendum (come di seguito definito) e del Terzo Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, (il "D.L. 35/2013") prevede che: " *Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.*";
- b) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3, foglio 209 (di seguito, l'"Addendum");
- c) il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
- d) in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
- e) in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all'art. 31 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali medesimi nei confronti di enti e società partecipate, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg. 2329;
- f) il comma 1 dell'articolo 32 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (il "D.L. 66/2014") prevede che: " *la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti*

Allegato 2

Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014

codice contratto \_\_\_\_\_

- fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.";
- g) il successivo comma 2 del medesimo articolo 32 dispone che con decreto del MEF, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 luglio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35/2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo;
- h) il successivo comma 5 del medesimo art. 32 prevede che: "Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014";
- i) il comma 3 dell' articolo 31 del D.L. 66/2014 prevede, tra l'altro, che: "La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate";
- j) il comma 4 dell'articolo 31 del D.L. 66/2014 dispone che: "Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n. 35 del 2013.";
- k) l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/07/2014 (il "D.M. 15/07/2014"), adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.L. 66/2014, ha ripartito le risorse di cui al citato comma 1, incrementando la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di euro 3.000 milioni;
- l) l'art. 2 del D.M. 15/07/2014 prevede, tra l'altro, che "Le risorse di cui all'art. 1 sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti" (di seguito, con riferimento alle sole anticipazioni destinate agli enti locali, le "Anticipazioni ex art. 32 D.L.66/2014");
- m) l'art. 3, comma 1, del D.M. 15/07/2014 dispone che "I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'articolo 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore Generale del Tesoro di intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

*Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP" (di seguito, il "Terzo Atto Aggiuntivo");*

- n) l'art. 3, comma 4, del D.M. 15/07/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del D.M. 15/07/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- o) in data 5/8/2014 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF il Terzo Atto Aggiuntivo approvato in data \_\_\_\_\_ con decreto del Direttore Generale del Tesoro di intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI), registrato in data \_\_\_\_\_ alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MEF e della CDP;
- p) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 184 del 28 luglio 2014, relativo al tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 15/07/2014;
- q) l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la "Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014") sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Terzo Atto Aggiuntivo;
- r) l'Ente prende atto che l'importo dell' Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 (come di seguito definita), secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 15/07/2014 è stato determinato "proporzionalmente e nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2014";
- s) l'Ente con provvedimento n. \_\_\_\_\_, assunto in data \_\_ / \_\_ / \_\_ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'anticipazione di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_) (l'"Anticipazione ex art. 32 D.L.66/2014 ") per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (le "Spese") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;
- t) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- u) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato al Terzo Atto Aggiuntivo e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 sono corrette e veritiere;
- v) **[PER I SOLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO DELIBERATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUEL]** l'Ente dichiara di rispettare il termine di sessanta giorni dalla concessione dell'Anticipazione, di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, per la corrispondente modifica del piano di riequilibrio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**



## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

### **Articolo 1 Premesse e definizioni**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
2. Nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"**Addendum**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014**" indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**CDP**" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"**Codice Etico**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014**" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"**D.L. 35/2013**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**D.L. 66/2014**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**D.M. 15/07/2014**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Data di Accettazione**" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

"**Data di Erogazione**" indica il settimo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Data di Inizio Ammortamento**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Data di Pagamento**" indica il 31 maggio di ciascun anno;

"**Data di Proposta**" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"**Data di Scadenza**" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Debito Residuo**" indica, ad ogni data l'importo indicato nel Piano di Ammortamento;

"**Domanda di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Ente**" indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, che contrae l'anticipazione;

"**Erogazione**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Giorno TARGET**" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

"**Interessi di Mora**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**MEF**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

"**Mandato di Addebito in Conto**" indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;

"**Periodo di Interessi**" ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Piano di Ammortamento**" indica il piano di ammortamento predisposto e trasmesso dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Erogazione;

"**Somma Anticipata**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Spese**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Tasso di Interesse**" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;

"**Terzo Atto Aggiuntivo**" ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014

"**Tesoriere**" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

"**TUEL**" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

### Articolo 2

#### Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) (la "**Somma Anticipata**") che sarà erogato in corrispondenza della Data di Erogazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 ha durata fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la "**Data di Inizio Ammortamento**").

### Articolo 3

#### Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Anticipata maturano interessi in misura dell' 1,295% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "**Periodo di Interessi**") fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata in corrispondenza del 31 maggio 2015.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il suddetto tasso di interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

### Articolo 4

#### Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata è erogata direttamente all'Ente.
2. L'Erogazione avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN \_\_\_\_\_.
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla Data di Erogazione, estinzione delle Spese, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modello allegato al Terzo Atto Aggiuntivo, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione. In caso di pagamenti di debiti delle società ed enti partecipati dall'ente locale effettuati a valere sulle Anticipazioni ex art. 32 D.L. 66/2014, la predetta certificazione include:
  - i. ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 66/2014, la comunicazione delle società ed enti partecipati in merito agli avvenuti pagamenti unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere;
  - ii. ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.L. 66/2014, la dichiarazione dell'ente locale, attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società ed enti partecipati.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

### Articolo 5

#### Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, l'Ente si impegna ad iscriverne nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. L'Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013.

### Articolo 6

#### Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

### Articolo 7

#### Rimborso anticipato volontario

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2015, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato parziale, l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente il nuovo piano di ammortamento, rideterminato a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
  - i. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
  - ii. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

### Articolo 8

#### Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

### Articolo 9 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito, nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, è tenuto a:
  - i. mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
  - ii. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale.

### Articolo 10 Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014;
  - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
  - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi del Terzo Atto Aggiuntivo, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
  3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

### **Articolo 11 Compensazione**

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

### **Articolo 12 Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

### **Articolo 13 Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +390642214026

Att.: Area Enti Pubblici

Ente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Att.: \_\_\_\_\_

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

### Articolo 14

#### Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:

- a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico della CDP, reso disponibile sul proprio sito internet.
- b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
- c) di avere preso visione della nota del 7 maggio 2013, prot. 36140, con la quale il MEF ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
- d) di avere preso visione del Terzo Atto Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
- e) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
- f) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2013 ovvero debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

2. L'Ente si impegna a:

- a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori su base continuativa della CDP;
- b) pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, per importi aggregati per classi di debiti;
- c) comunicare ai propri creditori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.

### Art. 15

#### Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente dichiara di aver già preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa al trattamento dei dati personali resa da CDP.
2. Pertanto l'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, ha attestato il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.
3. Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati ne informerà tempestivamente l'altra Parte.
4. Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

### Articolo 16

#### Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

\* \* \*

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

\_\_\_\_\_



Allegato 2

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

**PER ACCETTAZIONE**

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014:

- Articolo 4 (Erogazione e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 16 (Foro competente)

\_\_\_\_\_  
[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE ]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

\_\_\_\_\_  
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

**Allegato 2**

**Contratto tipo di Anticipazione ex art. 32 D.L. 66/2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art. 32, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 15/07/2014**

codice contratto \_\_\_\_\_

**COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL FIRMATARIO RAPPRESENTANTE DELL'ENTE**

#

9